Sent.47/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL MOLISE

composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Stanco	Presidente
Marcello Iacubino	Consigliere
Luigia Iocca	Primo Referendario *relatore*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 4061/EL del registro di Segreteria, promosso dalla Procura regionale per il Molise, nei confronti della ICA – Imposte comunali affini s.p.a., c.f. 02478610583 e p.iva. 01062951007, con sede legale a Roma, via di Novella, n. 22 e della CRESET – Crediti, servizi e tecnologie s.p.a., c.f. 00868170143, con sede legale a Milano, via dell'Unione, n. 3, in quanto parti del raggruppamento temporaneo di imprese (r.t.i.) ICA-CRESET ed in persona del rappresentante legale *p.t.* del suddetto r.t.i., sig. Paolo Zangani, c.f. ZNGPLA52H03E463F, nato a La Spezia (SP) il 3/6/1952 ed ivi domiciliato in via B. Fazio, n. 50, amministratore unico e legale rappresentante della ICA, mandataria capogruppo, r.t.i. rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Umberto La Commara, c.f. LCMMRT67M07F839M, e Stefania Lupini, c.f. LPNSFN76M67H501L, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni al fax 06/5370164 ovvero agli indirizzi pec umbertolacommara@ordineavvocatiroma.org e stefanialupini@ordineavvocatiroma.org;

nonché nei confronti della sig.ra Alda COLESANTI, c.f. CLSLDA59A50A285X, nata ad Andria (BA) il 10/1/1959 e residente ad Isernia in via G. Tedeschi, rappresentata e difesa dall'avv. Marco Marinelli, c.f. MRNMRC75M09A080S, il quale indica il proprio indirizzo pec avvmarco.marinelli@pecavvocatiisernia.it ai fini delle comunicazioni; nonché nei confronti del sig. Antonello INCANI, c.f. NCNNNL66D16I804K, nato a Sulmona (AQ) il 16/4/1966 e residente ad Isernia, via A. Vivaldi, n. 11 rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Russo, c.f. RSSGTN70C02C623U, presso il cui studio legale è domiciliato a Pescara, via Campania, n. 28, ai fini delle comunicazioni, è indicato l'indirizzo pec agostino.russo@ordineavvocatipescarapec.it;

Visti l'atto di citazione, le comparse di costituzione e la documentazione tutta prodotta agli atti del giudizio;

Uditi – all'udienza del 10/7/2025, svoltasi con l'assistenza del Segretario dott.ssa Donatella Petrollino – il rappresentante del Pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché gli avv.ti Agostino Russo, Marco Marinelli, Stefania Lupini ed Annachiara Silipo (quest'ultima, in sostituzione dell'avv. Umberto La Commara), rispettivamente per il sig. INCANI, la sig.ra COLESANTI ed il raggruppamento ICA-CRESET;

Ritenuto in

FATTO

Con atto di citazione depositato in Segreteria il 5/3/2025 e ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio i sigg. Alda COLESANTI ed Antonello INCANI, nonché la ICA – Imposte comunali affini

s.p.a. nonché la CRESET - Crediti, servizi e tecnologie s.p.a., per sentirli condannare al pagamento in favore del Comune di Isernia della somma complessiva di euro 197.962,77, come risarcimento del danno da mancate entrate tributarie, da essi asseritamente causato, nelle rispettive qualità di avvocato dell'ente, di dirigente del Settore risorse e di affidatarie del servizio di riscossione per il suddetto ente.

La notizia di danno è costituita dai fatti considerati nella sentenza n. 56/2023 di questa Sezione, oltre ad alcuni dei documenti agli atti del relativo giudizio, che ha visto il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta dalla Procura regionale nei confronti di due degli odierni convenuti: il sig. INCANI ed il r.t.i. ICA-CRESET. Tale vicenda era relativa a un danno erariale per mancate entrate tributarie, conseguenti alla omessa tempestiva notificazione degli atti impositivi nei confronti di taluni contribuenti isernini, che aveva condotto alla soccombenza del Comune nei relativi contenziosi davanti alla giustizia tributaria. Nel presente giudizio, prendendo spunto da quella vicenda, la Procura ravvisa il nocumento da mancato incasso con particolare riguardo "*alle modalità di organizzazione e gestione delle* […] *liti*".

Espletata l'attività istruttoria, parte attrice ha formulato una ipotesi di responsabilità a carico degli odierni convenuti, notificando loro il rituale invito a dedurre. Tutti loro hanno espletato attività difensiva preprocessuale, presentando deduzioni scritte. Il sig. INCANI ed il rappresentante del r.t.i. sono stati auditi personalmente.

Il pubblico ministero, dopo aver illustrato i contenuti delle rispettive difese, ha affermato la sussistenza del rapporto di servizio, evidenziando come gli odierni convenuti fossero tutti incardinati nell'organizzazione

dell'Ente nel periodo in cui si è prodotto il danno. Più nello specifico, ha rimarcato come le competenze relative al contenzioso tributario rientrassero tra le attribuzioni dell'ufficio legale, al quale spettava il supporto del settore Risorse. Quest'ultimo, infatti, avrebbe dovuto fornire una relazione istruttoria con le argomentazioni difensive circa la legittimità degli atti impugnati davanti alla giustizia tributaria. Quanto al r.t.i., nella prospettazione attorea, "*la stipulazione tra la Regione Molise e il RTI dell'accordo quadro del 9.12.2015, cui ha successivamente aderito il Comune di Isernia* […] *ha comportato l'affidamento del servizio* […] *della riscossione dei tributi locali dovuti all'Amministrazione civica, inserendo pertanto il RTI nell'organizzazione dell'Ente*".

Il requirente ha altresì affrontato l'eccezione difensiva di violazione del giudicato, ritenendola priva di fondamento sulla base del fatto che la *causa petendi* oggi in discussione sarebbe distinta rispetto alla pretesa azionata nel giudizio definito con la sent. n. 56/2023 dalla Sezione. Quest'ultimo, in particolare, aveva ad oggetto "*un danno per le mancate entrate tributarie provocato dal tardivo esercizio del potere impositivo* […] *in conseguenza delle tempistiche con cui i vari atti di accertamento relativi all'annualità fiscale 2012* [erano] *stati affidati al servizio postale)*", mentre "*la diversa ragione giustificativa del diritto risarcitorio erariale fatto valere nella presente sede (i.e., il danno da perdita di chanche per non aver fatto valere in giudizio una posizione soggettiva dell'Ente che avrebbe portato ragionevolmente al riconoscimento giudiziale della correttezza della pretesa fiscale del Comune), rispetto alla fattispecie di cui alla più volte citata sent.56/2023, si è riverberato anche sull'ampliamento dei soggetti oggetto del presente giudizio*".

Sul piano delle condotte, quelle di tutti gli odierni convenuti sarebbero caratterizzate da grave negligenza, avendo costoro concorso – ciascuno

in ragione delle proprie attribuzioni – alla mancata coltivazione in giudizio delle ragioni dell'amministrazione, privando l'ente "*della possibilità di spendere un argomento che il pubblico ministero ritiene sarebbe stato dirimente, in senso favorevole al comune*". Con più specifico riguardo ai contenziosi che hanno visto la soccombenza dell'amministrazione, la Procura ha ripercorso gli orientamenti della giurisprudenza in merito alla operatività, per gli atti di imposizione, del principio di cd. scissione degli effetti della notifica.

Sotto il profilo del nesso causale, il requirente ha ritenuto che, ove la mancata attivazione dei convenuti fosse stata sostituita da un diligente esercizio delle rispettive competenze, si sarebbe senz'altro evitato il danno e che l'inerzia di costoro sarebbe inescusabile anche tenuto conto del loro livello di esperienza e professionalità.

In merito alle eccezioni di prescrizione sollevate dai convenuti, ha affermato che il momento di verificazione del danno deve individuarsi nel passaggio in giudicato delle sentenze tributarie, avvenuto nell'arco di tempo maggio 2019-marzo 2020, aggiungendo che al computo prescrizionale va applicato il periodo di cd. sospensione covid (*ex* art. 85, comma 4, d.l. n. 18/2020).

Quanto alla commisurazione del danno, il pubblico ministero lo ha quantificato in euro 197.962,77 complessivi, pari all'importo dei crediti fiscali di cui il Comune di Isernia ha definitivamente perduto la possibilità giuridica di riscossione. Inoltre, al fine di attribuire a ciascuno dei convenuti la quota di danno ascrivibile, ha ripartito le condotte in ragione dei rispettivi profili di illegittimità, distinguendo le ipotesi di mancata costituzione nel giudizio tri-

butario in base al criterio della notifica del ricorso soltanto all'amministrazione oppure anche al r.t.i. In considerazione di ciò, è stata attribuita una quota di danno pari ad euro 127.821,67 a carico della sig.ra COLESANTI e ad euro 54.780,72 a carico del sig. INCANI. Con riguardo, invece, alla posizione del r.t.i., è stata ascritta a quest'ultimo la quota di euro 15.360,39.

La Procura regionale ha quindi concluso chiedendo la condanna dei convenuti "*al pagamento in favore del Comune di Isernia delle complessive somme dianzi specificate – pari a complessivi euro € 197.962,77 – salva diversa valutazione che si rimette sin da ora al Collegio adito, oltre a rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico dell'11/6/2025, si è costituito in giudizio il raggruppamento temporaneo di imprese tra le società ICA – Imposte comunali affini s.r.l. e CRESET - Crediti, servizi e tecnologie s.p.a.

Ripercorsi i fatti di causa, ha innanzitutto contestato l'assunto attoreo in merito alla sussistenza del rapporto di servizio con l'ente, sostenendo che dovrebbe escludersi l'inserimento del concessionario nella struttura comunale con specifico riferimento al settore del contenzioso tributario.

Ne discenderebbe, come sostenuto dal concessionario anche sulla base di taluni precedenti giurisprudenziali ritenuti conformi alle proprie tesi, che la sua "***legittimazione processuale*** […] ***con conseguente onere di costituzione***", si sarebbe potuta affermare solo in cospetto di una notifica diretta del ricorso anche ad esso concessionario o di una sua chiamata in causa.

In secondo luogo, il convenuto ha censurato la violazione del principio del *ne bis in idem*, affermando che la questione dell'inerzia dell'ente nelle

liti tributarie sarebbe già stata valutata nel giudizio poi esitato nella sentenza n. 56/2023. Ha precisato, pertanto, che "*eventuali doglianze circa le responsabilità delle parti nella gestione delle liti tributarie* […] *avrebbero potuto svolgersi solo in un'eventuale fase di appello avverso la sentenza che ha definito l'anzidetto giudizio.* ***Appello che non è stato proposto nel caso di specie***".

Parimenti infondato sarebbe l'assunto accusatorio secondo cui la mancata partecipazione al giudizio tributario avrebbe privato l'ente della possibilità di affermare l'applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica e, quindi, della possibilità di vedere convalidati gli effetti degli atti impositivi. Ha sottolineato, in proposito, la contraddittorietà delle ipotesi accusatorie formulate nei propri confronti nei due giudizi in cui è stato convenuto (quello odierno e quello definito con la sent. cit.). Ha lamentato, infatti, che "*dopo essere stato ritenuto presunto responsabile dei danni occorsi* ***sulla base dell'inapplicabilità del principio di «scissione» della notifica****, si vede attualmente contestare una nuova condotta colpevole, che trae fondamento nell'opposto principio della* ***«pacifica applicabilità» della scissione degli effetti della notifica***". Ha ricordato infatti che, all'epoca dei fatti di causa, esisteva sull'effetto scissorio della notifica un contrasto giurisprudenziale che toglierebbe ogni fondamento alla tesi secondo cui tale effetto sarebbe stato all'epoca pacificamente applicabile (e, quindi, invocabile senza rischio di soccombenza nel contenzioso tributario). Ciò avrebbe tolto ogni profilo di certezza circa l'esito delle liti tributarie in cui l'ente ed esso concessionario non erano costituiti, portando ad escludere anche la sussistenza del nesso causale tra le condotte e l'evento lesivo, giacché non potrebbe "***assolutamente affermarsi, in via prognostica, che una diversa condotta delle parti coinvolte nei giudizi***

avrebbe con certezza assoluta evitato il danno erariale".

Ha eccepito la prescrizione, facendola decorrere dal deposito delle sentenze della Commissione tributaria, momento in cui il danno sarebbe stato conoscibile sia per la Procura regionale sia per l'amministrazione.

Ha richiesto l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, in considerazione di "*circostanze soggettive quali la buona fede e l'assoluto spirito collaborativo di RTI, ed oggettive, quali le difficoltà legate all'eccesiva ed imprevista mole di lavoro, e l'impossibilità dell'organizzazione locale di far fronte all'improvvisa mole di lavoro; fattori estranei ed imprevedibili che hanno concorso a causare i, sia pure limitatissimi, disservizi*".

Ha concluso chiedendo "*nel merito, respingere la domanda proposta dalla Procura attrice perché infondata in fatto e in diritto; - per l'effetto, dichiarare assolto RTI Ica – Creset da qualsivoglia addebito; - in via subordinata, rideterminare la misura dell'addebito in considerazione dell'incidenza esclusiva nella causazione del danno della condotta tenuta complessivamente dall'amministrazione comunale. - in via ulteriormente subordinata, nell'esercizio del potere riduttivo nella sua massima estensione, ridurre o annullare l'addebito posto a carico del convenuto*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 16/6/2025, si è costituito il sig. Antonello INCANI che, ripercorsi i fatti di causa, ha eccepito la "***inammissibilità dell'azione per violazione dell'art. 83, comma 3 CGC e del principio del ne bis in idem***". Ha argomentato, infatti, che la fattispecie oggi in esame è già stata oggetto del giudizio *conclusosi con la sent. n. 56/2023* di questa Sezione. Rispetto a tale pronuncia, nessun fatto nuovo (o preesistente ma dolosamente occultato) giustificherebbe la riproposizione dell'azione.

Ha eccepito, ad ogni buon conto, il proprio difetto di legittimazione passiva, precisando che – con l'esternalizzazione del servizio di gestione delle entrate tributarie – egli non avrebbe avuto più alcun titolo ad occuparsi del relativo contenzioso. Quest'ultimo, sulla base degli accordi convenzionali ampiamente richiamati in comparsa, sarebbe stato investito del compito *de quo*. Ne ha fatto discendere la propria estraneità ai fatti di causa, sostenendo che "*l'unico soggetto che avrebbe potuto costituirsi* […] *era l'avvocato del Comune di Isernia* […] *con il necessario e dovuto supporto del concessionario*".

Ha eccepito la prescrizione, asserendo che l'individuazione del termine di esordio nel passaggio in giudicato delle sentenze della Commissione tributaria non sarebbe "*riconducibile alla posizione del Dott. Antonello Incani, il quale era ed è soggetto assolutamente estraneo ai predetti giudizi ed alle scelte processuali ivi tenute (o mancate)*".

Ha concluso chiedendo "*il rigetto della domanda* […] *siccome illegittima ed infondata in fatto ed in diritto con vittoria delle spese di lite*".

Con comparsa trasmessa mediante deposito telematico del 19/6/2025, si è costituita la sig.ra Alda COLESANTI. Ripercorsi i fatti di causa, ha eccepito l'inammissibilità della citazione per violazione del giudicato nonché per "***VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO E DEL PRINCIPIO DI ECONOMIA PROCESSUALE CONIUGATE ALLE ESIGENZE DEL GIUSTO PROCESSO E DELLA RAGIONEVOLE DURATA DEL PROCEDIMENTO GIURISDIZIONALE***".

Infatti, ha ricordato che la vicenda oggi in discussione sarebbe già stata vagliata nel giudizio esitato nella più volte citata sent. n. 56/2023 e che

la Procura regionale avrebbe oggi agito solo per recuperare "*quote di responsabilità non riconosciute in capo ai soggetti precedentemente individuati, senza che l'imputazione* […] *sia fondata su fatti o elementi nuovi, con conseguente violazione* […] *dei disposti degli artt. 67, comma 7, ed 83, comma 3*" del c.g.c. Fatta questa premessa, e richiamando il principio per cui il giudicato copre il dedotto ed il deducibile, la convenuta ha asserito che la propria posizione avrebbe potuto e dovuto essere scrutinata nell'ambito del primo procedimento.

Nel merito, ha sostenuto l'infondatezza della domanda sulla base della circostanza che non le sarebbe mai stata conferita, da parte del Comune di Isernia, una procura generale alle liti, che l'avrebbe officiata della cura generale delle liti dell'amministrazione. Tale ultimo onere, invece, sarebbe spettato al r.t.i. concessionario sulla base delle disposizioni convenzionali. Pertanto, la convenuta affermato che, affinché potesse svolgere la difesa dell'Ente, avrebbe dovuto di volta in volta ricevere dal Sindaco una procura speciale alla singola lite.

Inoltre, si è soffermata sull'illustrazione del rapporto convenzionale tra il Comune ed il concessionario, del quale ha affermato la esclusiva legittimazione processuale, in ragione del suo ritenuto inserimento funzionale nella struttura operativa dell'ente. Ha aggiunto che peraltro il concessionario poteva ricevere contezza dei ricorsi tributari tramite l'accesso diretto al protocollo comunale, cui era abilitato, senza bisogno di comunicazioni formali dal Comune. Ha allegato schermate del suddetto sistema di protocollo in uso all'ente, riguardanti la gestione delle liti per cui è oggi causa.

Ha offerto approfondite illustrazioni delle funzioni a lei attribuite, ri-

chiamando il regolamento comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, alla cui stregua ha affermato la distinzione tra "*l'attività giudiziale in genere*" e "*l'attività del contenzioso tributario*". In relazione a tale distinzione, ha sottolineato che sulla base del regolamento "*all'Avvocato dell'Ente spettano l'«Attività giudiziale e stragiudiziale* […]» *e la «Gestione del contenzioso tributario (con il supporto del Settore Risorse)»*". Ne ha fatto discendere che, senza la trasmissione degli atti da parte degli Uffici competenti, ella non avrebbe potuto conoscere gli atti del singolo procedimento, per valutare l'eventuale condotta da tenere. Parimenti infondato sarebbe l'assunto accusatorio basato sulla cd. perdita di *chance*, e ciò in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente, all'epoca dei fatti, in materia di effetto scissorio della notifica degli atti di imposizione tributaria. In presenza di un simile contrasto, non sarebbe assolutamente predicabile che l'amministrazione, costituendosi nel giudizio tributario, avrebbe avuto una possibilità certa di vittoria. Ha escluso alcuna rimproverabilità per negligenza a suo carico, illustrando partitamente la propria condotta in relazione ad ognuno dei contenziosi tributari per i quali è stata formulata l'accusa.

Infine, ha eccepito la prescrizione facendola decorrere "*unicamente* […] *dallo spirare del termine della mancata costituzione in giudizio*".

Ha chiesto una riduzione dell'addebito in ragione delle circostanze di contesto, che la vedevano gravata di una mole di lavoro idonea a giustificare una mitigazione dell'eventuale onere risarcitorio.

Ha concluso chiedendo "***1)*** *in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità per violazione del giudicato* […] *e, conseguentemente, mandare assolta la convenuta*

[…]; **2)** *nel merito, dichiarare l'infondatezza della domanda giudiziaria* […], *disponendone, pertanto, l'integrale rigetto in quanto infondata in fatto e diritto, e, conseguentemente, mandare assolta la convenuta* […]; ***3)*** *in via subordinata, nella sola denegata e non creduta ipotesi che voglia riconoscersi una qualsivoglia responsabilità amministrativa in capo alla convenuta Avv. Alda Colesanti per i fatti per cui è causa, si chiede che voglia in ogni caso operarsi una congrua riduzione rispetto agli euro 127.821,67 richiesti con l'atto di citazione*".

All'udienza del 10/7/2025, sono comparsi il rappresentante del pubblico ministero nella persona del S.P.G. dott. Stefano Brizi, nonché gli avv.ti Agostino Russo, Marco Marinelli, Stefania Lupini ed Annachiara Silipo (quest'ultima, in sostituzione dell'avv. Umberto La Commara), rispettivamente per il sig. INCANI, la sig.ra COLESANTI ed il raggruppamento ICA-CRESET. Ciascuno ha richiamato i propri atti, delle cui conclusioni ha chiesto l'accoglimento, argomentando come da verbale.

Considerato in

DIRITTO

Preliminarmente, la domanda è inammissibile nei confronti del r.t.i. ICA-CRESET nonché del sig. Antonello INCANI.

Nel giudizio definito con la sent. n. 56/2023 di questa Sezione, i sunnominati erano stati convenuti per il danno da mancata entrata subìto dal Comune di Isernia in ragione della loro dedotta negligenza nella notifica di taluni atti impositivi. Questi, pur affidati alla spedizione entro il termine di decadenza quinquennale *ex* art. 1, comma 161, l. n. 296/2006, erano giunti ai destinatari oltre tale termine, sicché la dibattuta applicabilità del cd. effetto scissorio della notifica aveva dato luogo ad altrettanti contenziosi tributari,

conclusisi in senso sfavorevole all'amministrazione.

Gli stessi contenziosi, distinti nell'atto introduttivo del precedente giudizio ed ivi allegati (v. all. 3 al doc. 1 della citazione odierna), formano oggetto delle censure oggi in discussione (v. doc. 2 citazione odierna, contenente l'elenco dei provvedimenti), con la specifica esclusione delle sentenze tributarie elencate a p. 32 dell'odierno atto introduttivo (n. 207/2018, nn. 4-66-74-191/2019 e nn. 22-122/2020).

Nel giudizio già definito, era stato inquadrato lo spaccato amministrativo della vicenda (pur riportata nella sua interezza), in particolare sotto il profilo del procedimento interno che aveva condotto all'effettuazione delle notifiche *in limine*. Pur facendosi menzione della mancata costituzione nei susseguenti giudizi tributari, il nucleo delle censure era infatti incentrato sull'assunto che la negligenza del r.t.i. e del sig. INCANI avesse condotto al danno unicamente per via della non riconosciuta applicazione dell'effetto scissorio. In effetti, la questione in discorso era oggetto, all'epoca dei fatti, di contrastanti decisioni della giustizia tributaria, sicché nella sent. n. 56/2023 questa Sezione ritenne che la responsabilità amministrativa non potesse affermarsi in presenza di una tesi (peraltro prevalsa) che asseverava la correttezza delle procedure oggetto di censura, inducendo i soggetti agenti a pronosticare l'adeguatezza del proprio agire.

In questo quadro argomentativo, il richiamo al contegno processuale era funzionale all'indicazione di ulteriori elementi, dello stesso fatto già noto, che a parere del collegio completavano il panorama valutativo.

Alla luce di ciò, non si può condividere la tesi del pubblico ministero secondo cui il giudizio odierno – le cui censure sono incentrate sul riverbero

processual-tributario della medesima vicenda – poggerebbe su una *causa petendi* distinta dal precedente, con la ritenuta conseguenza che il presente atto introduttivo non si porrebbe in violazione del giudicato.

Il divieto del cd. *bis in idem* (che, nel processo penale, trova espressione nel principio generale di cui all'art. 649 c.p.p., secondo cui nessuno può essere accusato due volte per lo stesso fatto, "*neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze*") permea l'ordinamento processuale anche in ambiti diversi da quello penale, mirando a proteggere in pari misura la certezza delle posizioni giuridiche soggettive e l'intangibilità del giudicato. Nella disciplina della giustizia contabile, trova espressione nell'art. 177 e nell'art. 202, comma 1, lett. g), del c.g.c., che impedisce, con il rimedio della revocazione, il contrasto tra giudicati sul medesimo fatto (v. anche art. 2909, c.c. nonché, da ultimo e riassuntivamente, in ambito civilistico, Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15544/2025, sul divieto di parcellizzazione dell'azione).

Sul versante processuale della responsabilità amministrativa, in merito alla diversità della *causa petendi* sostenuta dal requirente, va precisato che essa, intesa nel suo senso letterale di "ragione della richiesta", è qui costituita dalla natura antigiuridica (*rectius*, antidoverosa) della condotta e dal danno che ne è derivato. La valutazione di antigiuridicità della condotta ne postula il raffronto con il parametro normativo e tale raffronto non può che contemplare tutte le qualificazioni configurabili, in base ai fatti noti, al momento della formulazione della domanda.

Sicché, una volta che si è deciso sulla formulazione portata a processo, si cristallizza il perimetro dello scrutinabile (salvo il caso dei fatti nuovi o di

quelli dolosamente occultati) e questa ricostruzione trova espresso supporto nell'art. 83, comma 3, del c.g.c.

Nel caso che ne occupa, ferma l'identità dei soggetti e del fatto dannoso, anche sotto il profilo della *causa petendi* si è in cospetto di una mera riqualificazione della prospettiva sull'antigiuridicità della condotta, basata non già su un fatto nuovo, ma solo su un diverso inquadramento di quello già sottoposto al vaglio del giudice (v., in senso conforme, Sez. giur. T.A.A. Trento, sent. n. 93/2021, nonché Sez. giur. Toscana, sent. n. 119/2023).

Per le suesposte motivazioni, la domanda deve essere dichiarata inammissibile nei confronti dei convenuti INCANI ed r.t.i. ICA- CRESET.

Con riguardo alla sig.ra COLESANTI, vanno disattese entrambe le eccezioni da lei proposte: di inammissibilità della domanda per violazione del giudicato e di prescrizione.

Quanto alla prima, la convenuta lamenta la violazione dell'art. 67, comma 7 nonché dell'art. 83, comma 3 del c.g.c., asserendo altresì che "*L'accertamento contenuto nella* [sent. n. 53/2023 di questa Sezione], *passata in giudicato, fa stato tra le parti, ed è insuscettibile di revisione*". Omette di considerare, tuttavia, che ella non solo non è stata parte del giudizio definito con quella sentenza, ma che non risulta neanche essere stata ivi destinataria di un invito a dedurre o di un provvedimento di archiviazione o di qualsiasi altro atto dal quale emerga un precedente vaglio delle sue condotte. Ne consegue che non condivisibilmente afferma, con riguardo alla sua posizione, una violazione del principio del *ne bis in idem*, neanche sotto lo specifico profilo di una doppia accusa sul medesimo fatto.

Parimenti da respingere è l'eccezione di prescrizione, il cui termine di

esordio la convenuta vorrebbe far decorrere "*dallo spirare del termine della mancata costituzione in giudizio*", in contrasto con l'indiscusso e qui condiviso orientamento giurisprudenziale secondo cui la prescrizione inizia a decorrere nel momento in cui si manifesta il danno e cioè, in caso di mancata entrata, al momento della sua definitiva inesigibilità (v. SS.RR. di questa Corte, sentt. n. 7/2000, n. 5/2007 e n. 14/2011, nonché sent. n. 53/2021 di questa Sezione).

Nel merito, la domanda è infondata nei suoi confronti.

Va rilevato, in primo luogo, che la struttura argomentativa delle censure muove da un assunto opposto a quello propugnato nel precedente giudizio, e cioè che il contenzioso tributario non coltivato avrebbe supportato (invece che negato) la tesi dell'applicabilità dell'effetto scissorio alle notifiche. Anche ammettendo tale mutamento, in cospetto del diverso indirizzamento soggettivo della domanda, il collegio ritiene che le circostanze di fatto, in cui avrebbe dovuto attuarsi la condotta attesa dalla convenuta, non supportino la tesi della sua colpa grave.

In virtù dell'accordo tra l'ente ed il r.t.i., infatti, a quest'ultimo spettava – con l'espressa qualifica di "concessionario" – la gestione dell'accertamento e della riscossione (anche coattiva) delle entrate tributarie dell'ente. È incontestato che il concessionario, inoltre, formasse ed emettesse gli atti di accertamento. Da questa qualifica conseguiva, *ex* art. 10, d.lgs. n. 546/1992 vigente *ratione temporis*, che l'agente della riscossione fosse parte del processo tributario, né si può affermare che questi non fosse in condizione di avere contezza dei relativi contenziosi.

In conseguenza dell'accordo con il Comune, infatti, gli operatori del raggruppamento concessionario erano concretamente inseriti nel protocollo

operativo dell'ente, come risulta dalle relative schermate allegate dalla convenuta. Queste evidenziano che le schede relative ai ricorsi introduttivi dei giudizi per cui è causa erano state "visualizzate" da utenze intestate a personale del raggruppamento (v. all.ti 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19 al doc. 4 comparsa COLESANTI). Allo stesso modo, tutte le schede evidenziano che la medesima documentazione processuale era stata visionata, nonché assegnata "*PER RELAZIONE E DOCUMENTAZIONE*", al Servizio risorse, cui è associata l'utenza del convenuto INCANI.

Malgrado il funzionigramma dell'ente (v. doc. 16 comparsa COLESANTI) attribuisse all'ufficio legale la gestione del contenzioso tributario "*con il supporto del Settore Risorse*", ed al settore Risorse il "*Contenzioso tributario come supporto tecnico all'Ufficio Legale*", queste relazioni di supporto tecnico non risultano trasmesse, il che peraltro non è contestato né dal sig. INCANI né dal r.t.i.

Delle venti sentenze tributarie su cui ha argomentato, quest'ultimo ha affermato, in nove casi, di non aver ricevuto la notifica del ricorso e dunque di non "*aver assunto alcuna determinazione*" per non averne avuto contezza (circostanza sulla quale si è motivato sopra); in cinque casi di avere ricevuto la notifica e tuttavia di non aver lavorato la pratica "*a causa dell'enorme mole di lavorazioni e di attività richieste in quel periodo*"; nei restanti casi di essere stato citato e regolarmente costituito oppure di essere stato "*Notiziato informalmente*" delle sentenze sfavorevoli e di aver predisposto atto di appello, trasmettendo la relativa bozza al Comune di Isernia.

È convinzione del collegio che, alla luce delle illustrate circostanze, la

gravità della colpa imputabile all'odierna convenuta non raggiunga una soglia di tale macroscopica negligenza da potersene affermare la responsabilità amministrativa, tenuto conto del fatto che il contenzioso tributario – per le sue peculiari caratteristiche, rispecchiate del resto nella regolazione ed organizzazione interna delle competenze – era evidentemente legato alla necessità che anche altri assolvessero i propri concomitanti obblighi di natura tecnica.

Inoltre, la citazione muove dal presupposto che il comportamento atteso dalla convenuta fosse quello di affermare, presso la commissione tributaria, l'operatività dell'effetto scissorio. Nel precedente giudizio, la prospettazione attorea promuoveva una condotta radicalmente opposta a quella anzi detta. Si opinava, cioè, che il comportamento dei convenuti dovesse essere conforme all'orientamento giurisprudenziale, ritenuto prevalente, che in quel periodo negava l'operatività del menzionato effetto.

Questa differente valutazione, offerta dalla stessa parte attrice, convalida l'avviso che non possa riconoscersi, soprattutto in una prospettiva *ex ante*, la ricorrenza della colpa grave in una situazione di concreta incertezza interpretativa.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per il Molise, disattesa ogni contraria istanza, deduzione od eccezione, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile la domanda proposta nei confronti del r.t.i. ICA – CRESET e del sig. Antonello INCANI. Respinge la domanda proposta nei confronti della sig.ra Alda COLESANTI.

Condanna il Comune di Isernia al pagamento delle spese in favore dei convenuti, che si liquidano in euro 4.400,00 per la sig.ra COLESANTI, euro 4.000,00 per il sig. INCANI ed in euro 2.000,00 complessivi per le società ICA e CRESET, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario come per legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 10/7/2025.

Magistrato estensore	Presidente
Luigia Iocca	Maurizio Stanco
(firmato digitalmente)	*(firmato digitalmente)*

Depositata in segreteria il 12 settembre 2025

F.to Il Responsabile della Segreteria

Maria Grazia Sechi (*f.to digitalmente)*